Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 59 del 12 marzo 1955

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 12 marzo 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a novanta posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinda dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti di caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116 e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti, agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo delle Amministrazioni statali;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, relativi al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda e di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e della Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dall'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori di personale statale;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sull'istituzione di ruoli statali per alcune categorie di personale universitario;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra;

Viste le leggi 11 aprile 1950, n. 130, e 8 aprile 1952, n. 212 e visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e la legge 2 marzo 1954, n. 19, sul trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che ha prorogato l'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del precitato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa il termine di applicabilità della stessa legge n. 660 per il territorio della Somalia;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente, fra l'altro, l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra delle provvidenze esistenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti in azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto stato;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 17 giugno 1937, n. 1354;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, relativa alla estensione di provvidenze a favore degli invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota n. 91740/12106 del 21 settembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a novanta posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso della laurea in scienze agrarie.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali, dei

servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale, Divisione 7ª, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine suddetto, anche se siano state presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, nè delle domande incomplete.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, oltre al proprio cognome, nome, e paternità:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che hanno superato il limite normale di età indicato al successivo art. 3, debbono dichiarare altresì a quale titolo beneficiano della elevazione di detto limite o dell'esenzione dal medesimo a termini dello stesso art. 3.

La domanda dovrà contenere inoltre:

7) l'indicazione del domicilio dell'aspirante ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni;

8) la dichiarazione di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza, le firme dei quali dovranno essere a loro volta legalizzate. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali, è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del Capo dell'ufficio ove prestano servizio.

L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile dell'aspirante.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite massimo è elevato a 40 anni:

a) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati sino al 31 marzo 1950, per i profughi dei territori esteri o dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Il limite massimo è elevato a 44 anni:

e) per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa, salva nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande e ancora di uno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo è elevato a 45 anni, restando assorbito ogni altro beneficio circa i limiti di età:

g) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati, o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati e invalidi per servizio.

Essi devono beneficiare, però, di pensione o di assegno rinnovabile delle prime otto categorie, oppure devono aver conseguito un assegno temporaneo o un assegno per una volta tanto, in dipendenza di lesioni contemplate alle voci da 4 a 10 della categoria 9ª, e da 3 a 6 della categoria 10ª di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876; oppure essere affetti dalle lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero dalle lesioni indicate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

h) per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

i) per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) licenziato ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

l) per il personale già dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953.

Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio della elevazione del limite di età di cui innanzi si cumula con gli altri benefici sui limiti di età previsti dalle vigenti norme legislative.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 di cui all'art. 5

del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo uguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) del personale civile di ruolo, compreso quello inquadrato nei ruoli speciali transitori, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

B) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Non possono partecipare al concorso coloro che hanno già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura senza conseguirvi la idoneità.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 23, lettera *b*) del regolamento organico per il personale del Ministero approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma, e consteranno in tre prove scritte e una orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte di esame si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I singoli aspiranti saranno preventivamente avvisati della loro ammissione al concorso ovvero della eventuale esclusione.

Per l'identificazione dei partecipanti alle prove scritte ed orali, dovrà essere esibito un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La presentazione dei documenti prescritti a dimostrazione di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sarà effettuata dai concorrenti che ricevano comunicazione di aver superato la prova orale, non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Art. 7.

I documenti da presentare per ottenere l'applicazione dei benefici indicati nell'ultimo comma del precedente art. 6 e per l'elevazione del limite di età, di cui all'art. 3, sono:

a) per gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da lire 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta bollata da lire 100 dalle autorità marittime competenti;

b) per gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta bollata da lire 100;

c) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione, su carta bollata da lire 100 da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241), i reduci dalla prigionia, i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati o ad operazioni di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta bollata da lire 100, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/od 6, dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valore militare, i promossi al grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre apposito certificato, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal

16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati e assimilati, o della lotta di liberazione; i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, qualunque sia la categoria di invalidità ad essi riconosciuta, dovranno produrre il decreto di concessione di pensione o assegno, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione di invalidità su carta bollata da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I mutilati e invalidi per servizio presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h*) e gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare: i primi, un certificato su carta bollata da lire 100 rilasciato dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Gli altri congiunti di caduti comproveranno la loro qualità mediante l'esibizione di documenti idonei;

l) i figli di mutilati ed invalidi per la stesse cause di cui alla lettera *h*), dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre, ovvero un certificato, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da lire 100.

Per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

n) coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali, presenteranno una copia della sentenza emessa a loro carico; coloro che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tale condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto su carta bollata da lire 100;

o) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare un certificato su carta bollata da lire 100 da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, o dal capo ufficio per quelli facenti parte del personale di questo Ministero, indicante la data di inizio del servizio con gli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la continuità o meno del servizio prestato e le funzioni esercitate, e contenente il giudizio sul servizio stesso;

p) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno presentare lo stato di famiglia, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) dal quale risulti che la loro famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

Ogni altra qualità costituente titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi come precisato nella lettera *h*) del precedente art. 7; agli idonei combattenti ed assimilati, giusta le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), di detto art. 7, nonchè, in mancanza di questi, agli idonei orfani dei medesimi o figli dei menzionati mutilati ed invalidi aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria; agli idonei che abbiano la qualità di profugo; agli idonei che abbiano subìto sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; e agli idonei capi di famiglia numerosa, si applicheranno le disposizioni contenute nelle leggi: 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9) e 15 luglio 1950, n. 539 (art. 1); nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 (articolo 13); nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 (art. 1); legge 26 luglio 1929, n. 1397 (art. 56) e regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 (art. 25); nella legge 4 marzo 1952, n. 137; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 (art. 5) e nella legge 20 marzo 1940, n. 233 (art. 1).

Art. 9.

In base alle risultanze degli atti della commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Sugli eventuali reclami, che i candidati dovranno presentare non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la commissione giudicatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire a questo Ministero, nel termine di 45 giorni dalla data di comunicazione di tale invito, a pena di decadenza, i documenti sottoelencati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da lire 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno inoltre documentare di aver titolo al beneficio stesso, qualora ciò non risulti dai documenti presentati in precedenza.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nel secondo, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale della laurea in scienze agrarie, o copia di esso, su carta bollata da lire 200, autenticata da un notaio, la firma del quale dovrà essere legalizzata.

Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato il candidato presenterà il prescritto certificato contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da lire 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che il candidato abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli artt. 14, n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da essa nominato ed escludere, a suo giudizio insindacabile, quelli che non risultassero idonei allo impiego.

7. Copia o stralcio aggiornati dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare, (per i sottufficiali e militari di truppa), in carta bollata da lire 200, qualora il candidato abbia già adempiuto agli obblighi militari.

Lo stesso documento è tenuto a presentare chi non abbia ancora prestato servizio militare, ma sia stato già dichiarato abile arruolato dal competente Consiglio di leva, oppure sia stato riformato successivamente alla presentazione alle armi.

Qualora il candidato non possa ottenere i predetti documenti entro il termine stabilito al primo comma del presente articolo, dovrà presentare una dichiarazione dell'autorità militare attestante che il rilascio di essi è in corso. La presentazione dei documenti stessi è tuttavia necessaria prima della nomina.

Chi sia stato dichiarato riformato, o rivedibile, dal Consiglio di leva, dovrà invece presentare il certificato di esito di leva, su carta bollata da lire 100. Tale certificato, se rilasciato dal sindaco, dovrà essere legalizzato dal prefetto e contenere il visto di conferma del commissario di leva.

I candidati che non siano ancora stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata da lire 100 e legalizzato dal prefetto.

8. Gli impiegati statali civili di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non dipendenti da questo Ministero, dovranno produrre copia dello stato matricolare con marche da bollo da lire 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica attribuite nell'ultimo triennio, e della eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

Art. 11.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del precedente art. 10, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 2 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in

questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti possono presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario e medico, purchè sia esibito un attestato di indigenza rilasciato in carta libera dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza oppure sia fatta constare la indigenza mediante citazione degli estremi di tale attestato sui documenti rilasciati in esenzione dal bollo.

Gli impiegati statali di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non appartenenti a questa amministrazione, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 4, 6 e 8 del precedente art. 10. Quelli appartenenti a questo Ministero sono tenuti a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 6.

Coloro che si trovino in servizio militare possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 6 e 7 del precedente art. 10, un certificato, su carta bollata da lire 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, purchè precisino, per i documenti presentati, l'autorità che li ha rilasciati e per gli altri atti, gli uffici presso cui sono depositati. Essi hanno facoltà, altresì, di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti dal presente decreto, purchè tali documenti da questo Ministero siano riconosciuti idonei.

In deroga alle precedenti disposizioni questa Amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorsi i quali, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Saranno esentati dal servizio di prova coloro che vi abbiano diritto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° gruppo *A*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso all'infuori della spesa di viaggio dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1955
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 217. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte

1. Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree.
2. Economia e politica agraria, estimo rurale.
3. Zootecnia.

Prova orale

1. Le materie delle prove scritte.
2. Industrie agrarie.
3. Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria.
4. Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

(746)

Concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra e relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 28 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinda dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, numero 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116, e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo delle Amministrazioni statali;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, relativi al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda e di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori del personale statale;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sull'istituzione di ruoli statali di alcune categorie di personale universitario;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra;

Viste le leggi 11 aprile 1950, n. 130, e 8 aprile 1952, n. 212 e visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 no-

vembre 1945, n. 722 e il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 nonchè la legge 2 marzo 1954, n. 19, concernenti il trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che ha prorogato l'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del precitato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa il termine di applicabilità della stessa legge n. 660 per il territorio della Somalia;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente, fra l'altro la estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra delle provvidenze esistenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti in azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero della agricoltura e delle foreste approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 17 giugno 1937, n. 1354;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, relativa all'estensione di provvidenze a favore degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota n. 78042/12106 in data 6 maggio 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di una delle seguenti lauree:

in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli; o una delle lauree rilasciate in base agli ordinamenti didattici precedenti, che sono elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, recante modificazioni al regolamento organico per il personale di questo Ministero.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 200 e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Divisione 7ª, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine suddetto anche se siano state presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande incomplete.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, oltre al proprio cognome, nome e paternità:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che hanno superato il limite di età normale, indicato al successivo art. 3, debbono altresì dichiarare a quale titolo beneficiano dell'elevazione di detto limite o dell'esenzione dal medesimo a termini dello stesso art. 3;

La domanda dovrà contenere inoltre l'indicazione del domicilio dell'aspirante e il preciso indirizzo al quale inviare le comunicazioni occorrenti.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario del

Comune di residenza, le firme dei quali dovranno essere a loro volta legalizzate. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile di ogni aspirante.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo è elevato a 40 anni:

a) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli addetti alle operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Il limite massimo è elevato a 44 anni:

e) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa, salva nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo è elevato a 45 anni restando assorbito ogni altro beneficio circa i limiti di età:

g) per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati, o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; e per i mutilati ed invalidi per servizio.

Essi devono beneficiare, però, di pensione o di assegno rinnovabile delle prime otto categorie, oppure devono aver conseguito assegno temporaneo o assegno per una volta tanto, in dipendenza di lesioni contemplate alle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o da 3 a 6 della categoria 10ª di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876; oppure essere affetti dalle lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero dalle lesioni indicate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

h) per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

i) per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) licenziato ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

l) per il personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, (I.R.C.E.), dipendenti alla data 18 giugno 1953.

Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio dell'elevazione del limite di età di cui innanzi si cumula con altri benefici sui limiti di età previsti dalle vigenti norme legislative.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo uguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) del personale civile di ruolo, compreso quello inquadrato nei ruoli speciali transitori, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

B) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Non possono partecipare al concorso coloro che hanno già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta, a termini dell'art. 23, lettera *a*) del regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte di esame si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I singoli aspiranti saranno preventivamente avvisati della loro ammissione al concorso, ovvero dell'eventuale esclusione.

Per l'identificazione dei partecipanti alle prove scritte e orali dovrà essere esibito un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La presentazione dei documenti prescritti a dimostrazione di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sarà effettuata dai concorrenti che ricevano comunicazione di aver superato la prova orale, non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Art. 7.

I documenti da presentare per ottenere l'applicazione dei benefici indicati nell'ultimo comma del precedente art. 6 o per l'elevazione del limite di età, di cui all'art. 3, sono:

a) per gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da lire 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta bollata da lire 100, dalle autorità marittime competenti;

b) per gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta bollata da lire 100;

c) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione, su carta bollata da lire 100, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241), i reduci dalla prigionia, i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati o ad operazioni di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta bollata da lire 100, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valor militare, i promossi a grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione; i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, qualunque sia la categoria di invalidità ad essi riconosciuta, dovranno produrre il decreto di concessione di pensione o assegno, ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione di invalidità su carta bollata da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I mutilati e invalidi per servizio presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h)* e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare, i primi un certificato su carta bollata da lire 100 rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Gli altri congiunti di caduti comproveranno la loro qualità mediante l'esibizione di documenti idonei;

l) i figli di mutilati e invalidi per le stesse cause di cui alla lettera *h)* dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre, ovvero un certificato su carta bollata da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da lire 100.

Per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia sarà anche valido il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno una copia della sentenza emessa a loro carico: coloro che, per lo stesso motivo, abbiano riportato sanzioni di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tale condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto in carta bollata da lire 100;

o) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare un certificato su carta bollata da lire 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza o anche dal capo ufficio per quelli facenti parte del personale di questo Ministero indicante la data di inizio del servizio con gli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la continuità o meno del servizio prestato e le funzioni esercitate, e contenente il giudizio sul servizio stesso;

p) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p)* dal quale risulti che la loro famiglia è costituita di almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

Ogni altra qualità costituente titolo a particolari benefici sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi come precisato nella lettera *h)* del precedente art. 7; agli idonei combattenti ed assimilati, giusta le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, del detto art. 7, nonchè, in mancanza di questi, agli idonei orfani dei medesimi o figli dei menzionati mutilati e invalidi aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria; agli idonei che abbiano la qualità di profugo; agli idonei che abbiano subito sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale e agli idonei capi di famiglia numerosa, si applicheranno le disposizioni contenute nelle leggi 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9), e 15 luglio 1950, n. 539 (art. 1), nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 (art. 13), regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 (art. 1), legge 26 luglio 1929, n. 1397 (art. 56) e regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 (art. 25), nella legge 4 marzo 1952, n. 137, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 (art. 5), e nella legge 20 marzo 1940, n. 233 (art. 1).

Art. 9.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, ed approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Sugli eventuali reclami, che i candidati dovranno presentare non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire a questo Ministero, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di comunicazione di tale invito, a pena di decadenza, i documenti sottoelencati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da lire 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno inoltre documentare di aver titolo al beneficio stesso, qualora ciò non risulti dai documenti presentati in precedenza.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nel secondo, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale, o copia di esso, su carta bollata da lire 200, autenticata da un notaio, la firma del quale dovrà essere legalizzata, di una delle lauree indicate nel precedente art. 1. Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato il candidato presenterà il prescritto certificato contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da lire 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che il candidato abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere, a suo giudizio insindacabile, quelli che non risultassero idonei allo impiego.

7. Copia o stralcio aggiornati, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata da lire 200, qualora il candidato abbia già adempiuto agli obblighi militari.

Lo stesso documento è tenuto a presentare chi non abbia ancora prestato servizio militare ma sia stato già dichiarato abile arruolato dal competente Consiglio di leva, oppure sia stato riformato successivamente alla presentazione alle armi.

Qualora il candidato non possa ottenere i predetti documenti entro il termine stabilito al primo comma del presente articolo, dovrà presentare una dichiarazione dell'autorità militare attestante che il rilascio di essi è in corso. La presentazione dei documenti stessi è tuttavia necessaria prima della nomina.

Chi sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal Consiglio di leva, dovrà invece presentare il certificato di esito di leva, su carta bollata da lire 100. Tale certificato, se rilasciato dal sindaco, dovrà essere legalizzato dal prefetto e contenere il visto di conferma del Commissario di leva.

I candidati che non ancora siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, su carta bollata da lire 100, e legalizzato dal prefetto.

8. Gli impiegati statali civili di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non dipendenti da questo Ministero, dovranno produrre copia dello stato matricolare, con marche da bollo da lire 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica attribuite nell'ultimo triennio e dell'eventuale menzione di sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

Art. 11.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del precedente art. 10 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 2 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti possono presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario e medico, purchè sia esibito un attestato di indigenza rilasciato in carta libera dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, oppure sia fatta constare l'indigenza mediante citazione degli estremi di tale attestato sui documenti rilasciati in esenzione dal bollo.

Gli impiegati statali di ruolo compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non appartenenti a questa amministrazione, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 6 e 8 del precedente art. 10. Quelli appartenenti a questo Ministero sono tenuti a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 6.

Coloro che si trovino in servizio militare possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6 e 7 del precedente art. 10, un certificato, su carta bol-

lata da lire 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare purchè precisino, per i documenti presentati, l'autorità che li ha rilasciati, e, per gli altri atti gli Uffici presso cui sono depositati. Essi hanno facoltà, altresì, di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti dal presente decreto, purchè tali documenti siano da questo Ministero riconosciuti idonei.

In deroga alle precedenti disposizioni, questa Amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorsi i quali, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Saranno esentati dal servizio di prova coloro che vi abbiano diritto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *A*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso all'infuori della spesa di viaggio dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1954

Il Ministro MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1955
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 215. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte

1. Diritto privato (civile e commerciale).
2. Diritto pubblico (costituzionale e amministrativo).
3. Economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale

1. Le materie delle prove scritte.
2. Elementi di statistica.
3. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
4. Legislazione sui servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(747)

Concorso per esami a cento posti di esperto di IV classe in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni delle Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinda dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il de-

creto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116 e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo delle Amministrazioni statali;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, numero 1220, relativi al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda e di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e della Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dall'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori di personale statale;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sull'istituzione di ruoli statali per alcune categorie di personale universitario;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra;

Viste le leggi 11 aprile 1950, n. 130, e 8 aprile 1952, n. 212, e visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767. e la legge 2 marzo 1954, n. 19, sul trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che ha prorogato l'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del precitato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa il termine di applicabilità della stessa legge n. 660 per il territorio della Somalia;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente, fra l'altro, l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra delle provvidenze esistenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti in azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 408, che prevede, tra l'altro, l'elevazione del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 17 giugno 1937, n. 1354;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, relativa all'estensione di provvidenze a favore degli invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Viste le autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicate con note 76246/12106 del 17 aprile 1954 e 91740/12106 del 21 settembre 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di esperto di quarta classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, specializzazione mineraria, rilasciato da un istituto di istruzione governativo o legalmente riconosciuto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 200 e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, divisione 7ª, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine suddetto, anche se siano state presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari nè delle domande incomplete.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, oltre il proprio cognome, nome e paternità:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che hanno superato il limite normale di età indicato al successivo art. 3 devono dichiarare altresì a quale titolo beneficiano dell'elevazione di detto limite o dell'esenzione dal medesimo a termini dello stesso art. 3.

La domanda dovrà contenere inoltre:

7) l'indicazione del domicilio dell'aspirante e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni;

8) la dichiarazione di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza, le cui firme dovranno essere a loro volta legalizzate. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile dell'aspirante.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite massimo è elevato a 40 anni:

a) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di

ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Il limite massimo è elevato a 44 anni:

e) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa salva, nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo è elevato a 45 anni, restando assorbito ogni altro beneficio circa i limiti di età:

g) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi della lotta di liberazione, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito a operazioni di bonifica di campi minati, o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati e invalidi per servizio.

Essi devono beneficiare, però, di pensione o assegno rinnovabile delle prime otto categorie, oppure devono aver conseguito un assegno temporaneo o un assegno per una volta tanto in dipendenza di lesioni contemplate alle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o da 3 a 6 della categoria 10ª di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, oppure essere affetti dalle lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero dalle lesioni indicate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

h) per color che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

i) per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) licenziato ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

l) per il personale già dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), alla data del 18 giugno 1953.

Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio dell'elevazione del limite di età di cui innanzi si cumula con gli altri benefici sui limiti di età previsti dalle vigenti norme legislative.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo uguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) del personale civile di ruolo, compreso quello inquadrato nei ruoli speciali transitori, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

B) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Non possono partecipare al concorso coloro che hanno già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a esperto di quarta classe in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 23, lettera *C*) del regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte di esame si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I singoli aspiranti saranno preventivamente avvisati della loro ammissione al concorso, ovvero dell'eventuale esclusione.

Per l'identificazione dei partecipanti alle prove scritte e orali dovrà essere esibito un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La presentazione dei documenti prescritti a dimostrazione di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sarà effettuata dai concorrenti che ricevano comunicazione di aver superato la prova orale, non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Art. 7.

I documenti da presentare per ottenere l'applicazione dei benefici indicati nell'ultimo comma del precedente art. 6 o per l'elevazione del limite di età di cui all'art. 3, sono:

a) per gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da lire 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta bollata da lire 100, dalle autorità marittime competenti;

b) per gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, su carta bollata da lire 100;

c) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione, su carta bollata da lire 100, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241), i reduci dalla prigionia, i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati o ad operazioni di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta bollata da lire 100, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valor militare, i promossi a grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione su carta bollata da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati e invalidi della guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione: i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito a operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, qualunque sia la categoria di invalidità ad essi riconosciuta, dovranno produrre il decreto di concessione di pensione o assegno ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - ovvero una dichiarazione di invalidità su carta bollata da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I mutilati ed invalidi per servizio presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h*) e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare, i primi un certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Gli altri congiunti di caduti comproveranno la loro qualità mediante l'esibizione di documenti idonei;

l) i figli di mutilati ed invalidi per le stesse cause di cui alla lettera *h*) dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - al nome del padre, ovvero un certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da lire 100.

Per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali presenteranno una copia della sentenza emessa a loro carico; coloro che, per lo stesso motivo, abbiano riportato sanzioni di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tale condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto su carta bollata da lire 100;

o) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare un certificato su carta bollata da lire 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza o dal capo ufficio, per quelli facenti parte del personale di questo Ministero, indicante la data di inizio del servizio con gli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la continuità o meno del servizio prestato e le funzioni esercitate, e contenente il giudizio sul servizio stesso;

p) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il certificato di stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) dal quale risulti che la loro famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

Ogni altra qualità costituente titolo a particolari benemerenze sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi, come precisato nella lettera *h*) del precedente art. 7; agli idonei combattenti e assimilati giusta le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) del detto art. 7, nonchè, in mancanza di questi, agli idonei orfani dei medesimi o figli dei menzionati mutilati ed invalidi aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria; agli idonei che abbiano la qualità di profugo; agli idonei che abbiano subito sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; e agli idonei capi di famiglia numerosa, si applicheranno le disposizioni contenute nelle leggi 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9), e 15 luglio 1950, n. 539 (art. 1), nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 (art. 13), regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 (art 1), legge 26 luglio 1929, n. 1397 (art. 56), e regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 (art. 25), nella legge 4 marzo 1952, n. 137, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 (art. 5), e nella legge 20 marzo 1940, n. 233 (art. 1).

Art. 9.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Sugli eventuali reclami che i candidati dovranno presentare non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire a questo Ministero, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di comunicazione di tale invito, a pena di decadenza, i documenti sottoelencati:

1 Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da lire 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno, inoltre, documentare di aver titolo al beneficio stesso, qualora ciò non risulti da documenti presentati in precedenza.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nel secondo, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale, o copia di esso, su carta bollata da lire 200, autenticata da un notaio, la firma del quale dovrà essere legalizzata, di perito agrario o di perito industriale, specializzazione mineraria, rilasciato da un istituto d'istruzione governativo o legalmente riconosciuto.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso. Nel caso, invece, che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato il candidato presenterà il prescritto certificato, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

5. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che il candidato abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato ed escludere, a suo giudizio insindacabile, quelli che non risultassero idonei all'impiego.

7. Copia o stralcio aggiornati dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata da lire 200, qualora il candidato abbia già adempiuto agli obblighi militari.

Lo stesso documento è tenuto a presentare chi non abbia ancora prestato servizio militare ma sia stato dichiarato abile arruolato dal competente Consiglio di leva, oppure sia stato riformato successivamente alla presentazione alle armi. Qualora il candidato non possa ottenere i predetti documenti entro il termine stabilito al primo comma del presente articolo, dovrà presentare una dichiarazione dell'autorità militare attestante che il rilascio di essi è in corso. La presentazione dei documenti stessi è tuttavia necessaria prima della nomina.

Chi sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal Consiglio di leva, dovrà invece presentare il certificato di esito di leva, su carta bollata da lire 100. Tale certificato, se rilasciato dal sindaco, dovrà essere legalizzato dal prefetto e contenere il visto di conferma del commissario di leva.

I candidati che non ancora siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, su carta bollata da lire 100 e legalizzato dal prefetto.

8. Gli impiegati statali civili di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non dipendenti da questo Ministero, dovranno produrre copia dello stato matricolare con marche da bollo da lire 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica attribuite nell'ultimo triennio e della eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

Art. 11.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del precedente art. 10 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dal l'art. 2 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti possono presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario e medico, purchè sia esibito un attestato di indigenza rilasciato in carta libera dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, oppure sia fatta constare l'indigenza mediante citazione degli estremi di tale attestato sui documenti rilasciati in esenzione dal bollo.

Gli impiegati statali di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non appartenenti a questa Amministrazione potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 6 e 8 del precedente art. 10. Quelli appartenenti a questo Ministero sono tenuti a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 6.

Coloro che si trovino in servizio militare possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6 e 7 del precedente art. 10, un certificato, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, purchè precisino, per i documenti presentati, l'autorità che li ha rilasciati e per gli altri atti, gli uffici presso cui sono depositati.

Essi hanno facoltà, altresì, di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti dal presente decreto, purchè tali documenti siano da questo Ministero riconosciuti idonei.

In deroga alle precedenti disposizioni, questa Amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorsi

i quali, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri 6 mesi.

Saranno esentati dal servizio di prova coloro che vi abbiano diritto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *B*, oltre la indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso all'infuori della spesa di viaggio dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1955
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 216. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte

1. Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree.
2. Zootecnia.
3. Patologia vegetale ed entomologia agraria.

Prova orale

1. Le materie delle prove scritte.
2. Economia rurale ed estimo.
3. Industrie agrarie.
4. Costruzioni rurali e meccanica agraria.
5. Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

(748)

Concorso per esami a ventisei posti di vice segretario contabile in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo dei segretari contabili.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra e relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinda dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra

ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116, e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo delle Amministrazioni statali;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, relativi al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda e di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori del personale statale;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sull'istituzione dei ruoli statali di alcune categorie di personale universitario;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio del 1° gennaio 1948, delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra;

Viste le leggi 11 aprile 1950, n. 130, e 8 aprile 1952, n. 212, e visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, nonchè la legge 2 marzo 1954, n. 19, concernenti il trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che ha prorogato l'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del precitato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa il termine di applicabilità della stessa legge n. 660 per il territorio della Somalia;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente, fra l'altro, l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra delle provvidenze esistenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti in azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, fra l'altro, l'elevazione del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 17 giugno 1937, n. 1354;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, relativa alla estensione di provvidenze a favore degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota n. 78042/12106 in data 6 maggio 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventisei posti di vice segretario contabile in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale e periferico di questo Ministero.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale, diploma di ragioniere o perito commerciale o di geometra, conseguiti presso un istituto d'istruzione governativo o legalmente riconosciuto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Divisione 7ª, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine suddetto anche se siano state presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande incomplete.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, oltre al proprio cognome, nome e paternità:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che hanno superato il limite di età normale, indicato al successivo art. 3, debbono altresì dichiarare a quale titolo beneficiano dell'elevazione di detto limite o dell'esenzione dal medesimo a termini dello stesso art. 3.

La domanda dovrà inoltre contenere la dichiarazione dell'aspirante di essere disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza cui venga destinato, nonchè l'indicazione del suo attuale domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le comunicazioni occorrenti.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza, le firme dei quali dovranno essere a loro volta legalizzate. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile di ogni aspirante.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo è elevato a 40 anni:

a) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine o per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Il limite massimo è elevato a 44 anni:

e) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa, salva nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo è elevato a 45 anni, restando assorbito ogni altro beneficio circa i limiti di età:

g) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati, o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi per servizio.

Essi devono beneficiare, però di pensione o di assegno rinnovabile delle prime 8 categorie, oppure devono aver conseguito assegno temporaneo o assegno per una volta tanto, in dipendenza di lesioni contemplate alle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o da 3 a 6 della categoria 10ª di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, oppure essere affetti dalle lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero dalle lesioni indicate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

h) per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

i) per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) licenziato ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

l) per il personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dipendenti alla data 18 giugno 1953.

Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio dell'elevazione del limite di età di cui innanzi si cumula con altri benefici sui limiti di età previsti dalle vigenti norme legislative.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo uguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) del personale civile di ruolo, compreso quello inquadrato nei ruoli speciali transitori, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

B) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Non possono partecipare al concorso coloro che hanno già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario contabile in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico di questo Ministero, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 23, lettera *c*) del regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte di esame si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I singoli aspiranti saranno preventivamente avvisati della loro ammissione al concorso, ovvero dell'eventuale esclusione.

Per l'identificazione dei partecipanti alle prove scritte e orali, dovrà essere esibito un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La presentazione dei documenti prescritti a dimostrazione di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sarà effettuata dai concorrenti che ricevano comunicazione di aver superato la prova orale, non oltre trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Art. 7.

I documenti da presentare per ottenere l'applicazione dei benefici indicati nell'ultimo comma del precedente art. 6 o per l'elevazione del limite di età, di cui all'art. 3, sono:

a) per gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) per gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta bollata da L. 100;

c) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione, su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241), i reduci dalla prigionia, i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati o ad operazioni di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta bollata da L. 100, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dello Esercito, n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valor militare, i promossi a grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 — qualunque sia la categoria d'invalidità ad essi riconosciuta — dovranno produrre il decreto di concessione di pensione o assegno, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione d'invalidità su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I mutilati e invalidi per servizio presenteranno il certificato mod. 69-*Ter*, di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h*) e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare, i primi un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Gli altri congiunti di caduti comproveranno la loro qualità mediante l'esibizione di documenti idonei;

l) i figli di mutilati e invalidi per le stesse cause di cui alla lettera *h*) dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre, ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 100.

Per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia sarà anche valido il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) coloro che per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali presenteranno una copia della sentenza emessa a loro carico; coloro che, per lo stesso motivo, abbiano riportato sanzioni di polizia ovvero siano stati deportati o

internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tale condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto in carta bollata da L. 100;

o) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza o anche dal capo ufficio per quelli facenti parte del personale di questo Ministero indicante la data di inizio del servizio con gli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la continuità o meno del servizio prestato e le funzioni esercitate, e contenente il giudizio sul servizio stesso:

p) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) dal quale risulti che la loro famiglia è costituita di almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

Ogni altra qualità costituente titolo a particolari benefici sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi come precisato nella lettera *h*) del precedente art. 7; agli idonei combattenti ed assimilati, giusta le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), del detto art. 7, nonchè, in mancanza di questi, agli idonei orfani dei medesimi o figli dei menzionati mutilati e invalidi aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria; agli idonei che abbiano la qualità di profugo, agli idonei che abbiano subìto sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale e agli idonei capi di famiglia numerosa, si applicheranno le disposizioni contenute nelle leggi 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9), e 15 luglio 1950, n. 539 (art. 1), nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 (art. 13), regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 (articolo 1), legge 26 luglio 1929, n. 1397 (art. 56), e regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 (art. 25), nella legge 4 marzo 1952, n. 137, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 (art. 5), e nella legge 20 marzo 1940, n. 233 (art. 1).

Art. 9.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, ed approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Sugli eventuali reclami che i candidati dovranno presentare non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire a questo Ministero, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di comunicazione di tale invito, a pena di decadenza, i documenti sottoelencati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno inoltre documentare di aver titolo al beneficio stesso, qualora ciò non risulti dai documenti presentati in precedenza.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e, nel secondo, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale, o copia di esso, su carta bollata da L. 200, autenticata da un notaio, la firma del quale dovrà essere legalizzata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1 Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato il candidato presenterà il prescritto certificato contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che il candidato abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere, a suo giudizio insindacabile, quelli che non risultassero idonei allo impiego.

7. Copia o stralcio aggiornati, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata da L. 200, qualora il candidato abbia già adempiuto agli obblighi militari.

Lo stesso documento è tenuto a presentare chi non abbia ancora prestato servizio militare ma sia stato già dichiarato abile e arruolato dal competente Consiglio di leva, oppure sia stato riformato successivamente alla presentazione alle armi.

Qualora il candidato non possa ottenere i predetti documenti entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, dovrà presentare una dichiarazione dell'autorità militare attestante che il rilascio di essi è in corso. La presentazione dei documenti stessi è tuttavia necessaria prima della nomina.

Chi sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal Consiglio di leva, dovrà invece presentare il certificato di esito di leva, su carta bollata da L. 100. Tale certificato, se rilasciato dal sindaco, dovrà essere legalizzato dal prefetto e contenere il visto di conferma del commissario di leva.

I candidati che non ancora siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, su carta bollata da L. 100, e legalizzato dal prefetto.

8. Gli impiegati statali civili di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non dipendenti da questo Ministero, dovranno produrre copia dello stato matricolare, con marche da bollo da L. 200, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica attribuite nell'ultimo triennio e della eventuale menzione di sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

Art. 11.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del precedente art. 10 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 2 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti possono presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario e medico, purchè sia esibito un attestato di indigenza rilasciato in carta libera dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, oppure sia fatta constare l'indigenza mediante citazione degli estremi di tale attestato sui documenti rilasciati in esenzione dal bollo.

Gli impiegati statali di ruolo compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non appartenenti a questa Amministrazione, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 6 e 8 del precedente art. 10. Quelli appartenenti a questo Ministero sono tenuti a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 6.

Coloro che si trovino in servizio militare possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6 e 7 del precedente art. 10, un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare purchè precisino, per i documenti presentati, l'autorità che li ha rilasciati, e, per gli altri atti gli uffici presso cui sono depositati. Essi hanno facoltà, altresì, di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti dal presente decreto, purchè tali documenti siano da questo Ministero riconosciuti idonei.

In deroga alle precedenti disposizioni, questa Amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorsi i quali, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Saranno esentati dal servizio di prova coloro che vi abbiano diritto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°,

gruppo *B*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso all'infuori della spesa di viaggio dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1955
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 218. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte

1. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
2. Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.
3. Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato (diritto civile, esclusi i diritti di famiglia e di successione; diritto commerciale compresi soltanto le società, la cambiale e il fallimento).
3. Elementi di statistica.
4. Nozioni sui servizi dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

(749)

Concorso per esami ad un posto di aiuto assistente tecnico in prova (grado 12°, gruppo C) nel ruolo dei servizi sussidiari della pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, numero 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinda dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 1° novembre 1947, n. 1768, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947,

n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116 e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, numero 1220, relativi al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda e di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e della Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dall'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori di personale statale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra;

Viste le leggi 11 aprile 1950, n. 130, e 8 aprile 1952, n. 212, e visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, sul trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che ha prorogato l'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del precitato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visti il regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del Commissariato generale per la pesca, il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, con il quale lo stesso Commissariato generale è stato soppresso e le sue attribuzioni devolute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè la legge 13 luglio 1954, n. 560, riguardante la ripartizione degli anzidetti ruoli organici;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa il termine di applicabilità della stessa legge n. 660 per il territorio della Somalia;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente, fra l'altro, l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra delle provvidenze esistenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti in azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 17 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, relativa all'estensione di provvidenze a favore degli invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra a cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota 76246/12106 del 17 aprile 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di aiuto assistente tecnico in prova (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo dei servizi sussidiari della pesca.

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso del diploma di ammissione ad istituto di secondo grado di istruzione media classica, scientifica, tecnica o magistrale, o certificato di ammissione al ginnasio superiore, rilasciati da istituti medi di primo grado governativi, o legalmente riconosciuti, od anche diploma di computista commerciale, o certificato di ammissione con esame alla scuola tecnica commerciale, oppure diploma di agente rurale o di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, governativa o legalmente riconosciuta. Sono altresì validi per l'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale, tecnica o complementare, di licenza di scuola pratica di agricoltura o di scuola professionale di secondo grado, conseguiti a termini di precedenti ordinamenti scolastici in una scuola governativa, o pareggiata o parificata.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 200 e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale - Divisione VII, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine suddetto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande incomplete.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, oltre al proprio cognome, nome e paternità:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che hanno superato il limite normale di età indicato al successivo art. 3 devono dichiarare altresì a quale titolo beneficiano dell'elevazione di detto limite o dell'esenzione dal medesimo a termini dello stesso art. 3.

La domanda dovrà contenere inoltre:

l'indicazione del domicilio dell'aspirante e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni;

la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza, le firme dei quali dovranno, a loro volta, essere legalizzate. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

L'Amministrazione provvede di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta morale e civile dell'aspirante.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite massimo è elevato a 40 anni:

a) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; per i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Il limite massimo è elevato a 44 anni:

e) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa, salva, nei loro confronti, l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande e ancora di uno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo è elevato a 45 anni, restando assorbito ogni altro beneficio circa i limiti di età:

g) per i mutilati e invalidi di guerra; per i mutilati e invalidi della lotta di liberazione, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito

ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; e per i mutilati e invalidi per servizio.

Essi devono beneficiare, però, di pensione o assegno rinnovabile delle prime otto categorie, oppure devono aver conseguito un assegno temporaneo o un assegno per una volta tanto, in dipendenza di lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876; oppure essere affetti dalle lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, ovvero dalle lesioni indicate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

h) per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

i) per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), licenziato ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) del personale civile di ruolo, compreso quello inquadrato nei ruoli speciali transitori, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

B) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Non possono partecipare al concorso coloro che hanno già preso parte a due precedenti concorsi per aiuto assistente tecnico in prova nel ruolo della pesca, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 23, lettera *d*) del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e una orale e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte di esame si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I singoli aspiranti saranno preventivamente avvisati della loro ammissione al concorso, ovvero dell'eventuale esclusione.

Per l'identificazione dei partecipanti alle prove scritte e orali dovrà essere esibito un valido documento di riconoscimento.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi di ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per l'eventuale determinazione della precedenza fra classificati a pari merito, agli interessati sarà comunicato l'invito a trasmettere, entro trenta giorni dalla data dell'invito stesso, i titoli di precedenza di cui fossero in possesso.

Art. 7.

I documenti da presentare ai fini dell'ultimo comma del precedente art. 6 o per l'elevazione del limite di età di cui all'art. 3, sono:

a) per gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da lire 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta bollata da lire 100, dalle autorità marittime competenti;

b) per gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta bollata da lire 100;

c) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione, su carta bollata da lire 100, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati o assimilati o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241), i reduci dalla prigionia, i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati o ad operazioni di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta bollata da lire 100, prevista dalle

circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valor militare, i promossi a grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti di concessione;

f) i cittadini deportati e internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione su carta bollata da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione; i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine: i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per azioni singole e collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 — qualunque sia la categoria di invalidità ad essi riconosciuta — dovranno produrre il decreto di concessione di pensione o assegno, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione di invalidità su carta bollata da lire 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I mutilati ed invalidi per servizio presenteranno il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h*) e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare, i primi un certificato su carta bollata da lire 100 rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Gli altri congiunti di caduti comproveranno tale loro qualità mediante l'esibizione di documenti idonei;

l) i figli di mutilati ed invalidi per le stesse cause di cui alla lettera *h*) dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre, ovvero un certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da lire 100.

Per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia sarà valido il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali presenteranno una copia della sentenza emessa a loro carico; coloro che, per lo stesso motivo, abbiano riportato sanzioni di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto su carta bollata da lire 100;

o) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare un certificato in carta bollata da lire 100, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza — o dal capo ufficio, per quelli facenti parte del personale di questo Ministero — indicante la data di inizio del servizio con gli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la continuità o meno del servizio prestato e le funzioni esercitate, e contenente il giudizio sul servizio stesso;

p) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il certificato di stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) dal quale risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

Ogni altra qualità costituente titolo di precedenza sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 9.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva, sotto condizione dell'accerta-

mento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria del concorso con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Sugli eventuali reclami che i candidati dovranno presentare non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire a questo Ministero, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di comunicazione di tale invito, a pena di decadenza, i documenti sottoelencati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da lire 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno, inoltre, documentare di aver titolo al beneficio stesso, qualora ciò non risulti da documenti presentati in precedenza.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nel secondo, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato, su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale o copia di esso su carta bollata da lire 200, autenticata da un notaio, la firma del quale dovrà essere legalizzata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso. Nel caso, invece, che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, il candidato presenterà il prescritto certificato di studio contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 200 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato su carta bollata da lire 100 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che il candidato abbia qualche inperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da essa nominato, ed escludere, a suo giudizio insindacabile, quelli che non risultassero idonei all'impiego.

7. Copia o stralcio aggiornati dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata da lire 200, qualora il candidato abbia già adempiuto agli obblighi militari.

Lo stesso documento è tenuto a presentare chi non abbia ancora prestato servizio militare, ma sia stato già dichiarato abile arruolato dal competente Consiglio di leva, oppure sia stato riformato successivamente alla presentazione alle armi.

Qualora il candidato non possa ottenere i predetti documenti entro il termine stabilito al primo comma del presente articolo, dovrà presentare una dichiarazione dell'autorità militare attestante che il rilascio di essi è in corso. La presentazione dei documenti stessi è, però, necessaria prima della nomina.

Chi sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal Consiglio di leva dovrà, invece, presentare il certificato di esito di leva, su carta bollata da lire 100. Tale certificato, se rilasciato dal sindaco, dovrà essere legalizzato dal prefetto e contenere il visto di conferma del commissario di leva.

I candidati che non ancora siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, su carta bollata da lire 100 e legalizzato dal prefetto.

8. Gli impiegati statali civili di ruolo compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non dipendenti da questo Ministero, dovranno produrre copia dello stato matricolare con marche da bollo da lire 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica attribuite nell'ultimo triennio e della eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

Art. 11.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del precedente art. 10 dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 2 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc., hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti possono presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario e medico, purchè sia esibito un attestato di indigenza rilasciato in carta libera dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, oppure sia fatta constare l'indigenza mediante citazione degli estremi di tale attestato sui documenti rilasciati in esenzione dal bollo.

Gli impiegati statali di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non appartenenti a questa Amministrazione, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 6 e 8 del precedente art. 10. Quelli appartenenti a questo Ministero sono tenuti a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 6.

Coloro che si trovino in servizio militare possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6 e 7 del precedente art. 10 un certificato su carta bollata da lire 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, purchè precisino, per i documenti presentati, l'autorità che li ha rilasciati e, per gli altri atti, gli uffici presso cui sono depositati. Essi hanno facoltà, altresì, di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti dal presente decreto, purchè tali documenti siano da questo Ministero riconosciuti idonei.

In deroga alle precedenti disposizioni questa Amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorsi i quali, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà nominato in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° di gruppo *C*.

Qualora allo scadere del periodo di prova fosse, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Sarà esentato dal servizio di prova qualora vi abbia diritto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 12° di gruppo *C*.

Ad esso non compete altro rimborso all'infuori della spesa di viaggio dalla sua residenza alla sede ove è destinato.

Nel caso che l'assunto in prova provenga da altri ruoli del personale statale conserverà il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1955
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 219. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte

1. Svolgimento di un componimento di cultura generale.
2. Descrizione sommaria dei principali sistemi di pesca di mare, di acqua dolce e valliva.

Prova orale.

a) nozioni generali di sistematica zoologica limitate agli animali acquatici (poriferi celenterati, crostacei, molluschi, echinodermi, pesci);

b) norme per la raccolta e la preparazione dei poriferi, celenterati, crostacei, molluschi, echinodermi e pesci. Norme per la raccolta e la preparazione delle piante acquatiche (alghe o fanerogame). Norme per la raccolta e conservazione dei plancton. Norme per la presa di campioni di acqua e temperature in superficie e profondità;

c) costruzione e funzionamento degli acquari;

d) piscicoltura in acque dolci: salmonicoltura (apparecchi per la piscicoltura, fecondazione artificiale, incubazione delle uova, allevamento degli avannotti, stagnicoltura).

Ciprinicoltura (allevamento delle carpe, delle tinche e del pesce persico). Principali malattie dei pesci in allevamento. Trasporto delle uova, degli avannotti e dei pesci adulti. Semine a scopo di ripopolamento;

e) nozioni generali di tecnica istologica (uso del microscopio, fissazione dei tessuti, indurimento, inclusioni in paraffina e celloidina, uso del microtomo, tecnica delle colorazioni);

f) nozioni generali di tecnica fotografica e microfotografica.

(750)

Concorso per titoli a due posti di piscicultore in prova nel ruolo subalterni della pesca

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sullo ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinda dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116 e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo delle Amministrazioni statali;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, relativi al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda e di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dall'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei bene-

fici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori di personale statale;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra;

Viste le leggi 11 aprile 1950, n. 130, e 8 aprile 1952, n. 212, e visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, sul trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che ha prorogato l'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del precitato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del commissariato generale per la pesca e il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, con il quale lo stesso Commissariato generale è stato soppresso e le sue attribuzioni devolute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè la legge 13 luglio 1954, n. 560, riguardante la ripartizione degli anzidetti ruoli organici;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa il termine di applicabilità della stessa legge n. 660 per il territorio della Somalia;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente, fra l'altro, l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra delle provvidenze esistenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti in azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 17 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, relativa alla estensione di provvidenze a favore degli invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi e ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota 76246/12106 del 17 aprile 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di piscicultore in prova nel ruolo subalterni dei servizi della pesca.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei titoli, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Divisione 7ª, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine anzidetto, anche se siano state presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande incomplete.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, oltre il proprio cognome, nome e paternità:

1) la data e il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio posseduto e, qualora ne siano sprovvisti, di saper leggere e scrivere;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che hanno superato il limite normale di età, indicato nel successivo art. 3, devono dichiarare, altresì, a quale titolo beneficiano dell'elevazione di detto limite, o dell'esenzione dal medesimo, a termini dello stesso art. 3.

La domanda dovrà contenere inoltre:

l'indicazione del domicilio dell'aspirante e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni;

la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l'elenco dei documenti allegati.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza, le firme dei quali dovranno, a loro volta, essere legalizzate. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

L'Amministrazione provvede di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta morale e civile dell'aspirante.

Tutti i documenti attestanti i titoli che gli aspiranti intendono esibire devono essere effettivamente allegati alle domande. Soltanto i documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza contemplati dalle vigenti disposizioni legislative, che sono indicati nel successivo art. 5, potranno essere prodotti nei trenta giorni successivi al termine indicato al primo comma.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare considerazione quelli da cui risulti che l'aspirante ha già disimpegnato lodevolmente mansioni di piscicultore.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite massimo è elevato a 40 anni:

a) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; per i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Il limite massimo è elevato a 44 anni:

e) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa, salva, nei loro confronti, l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono, inoltre, elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo è elevato a 45 anni, restando assorbito ogni altro beneficio circa i limiti di età:

g) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi della lotta di liberazione, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, e in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati, o di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati e invalidi per servizio.

Essi devono beneficiare, però, di pensione o assegno rinnovabile delle prime otto categorie, oppure devono aver conseguito un assegno temporaneo o un assegno per una volta tanto in dipendenza di lesioni contemplate alle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o da 3 a 6 della categoria 10ª di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, oppure essere affetti dalle lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero dalle lesioni indicate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

h) per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stato deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

i) per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) licenziati ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) del personale civile di ruolo, compreso quello inquadrato nei ruoli speciali transitori, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

B) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Non possono partecipare al concorso coloro che hanno già preso parte a due precedenti concorsi per piscicultore senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

I documenti da presentare a comprova di titoli di preferenza e di precedenza, nonchè per l'elevazione del limite di età, sono:

a) per gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) per gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta bollata da L. 100;

c) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione, su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, e della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241), i reduci dalla prigionia, i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati o ad operazioni di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, e, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta bollata da L. 100, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valor militare, i promossi a grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione su carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine dovranno produrre apposito certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati e invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione; i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, qualunque sia la categoria d'invalidità ad essi riconosciuta, dovranno produrre il decreto di concessione di pensione o assegno, ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione d'invalidità, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I mutilati e invalidi per servizio presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h*) e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare, i primi un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Gli altri congiunti di caduti comproveranno la loro qualità mediante l'esibizione di documenti idonei;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per le stesse cause di cui alla precedente lettera *h*) dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre, ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

Per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della sentenza emessa a loro carico; coloro che, per lo stesso motivo, abbiano riportato sanzioni di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tale condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto su carta bollata da L. 100;

o) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, o dal capo ufficio per quelli facenti parte del personale di questo Ministero, indicante la data di inizio del servizio con gli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la continuità o meno del servizio prestato e le funzioni esercitate, e contenente il giudizio sul servizio stesso;

p) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il certificato di stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p)*, dal quale risulti che la loro famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra.

Ogni altra qualità costituente titolo a particolari benefici sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà composta dal capo del personale o da un suo delegato di grado non inferiore al 6°, presidente, e da due funzionari di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore all'8°, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilati o invalidi come precisato nella lettera *h)* del precedente art. 5; agli idonei combattenti o assimilati, giusta le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)* del detto art. 5, nonchè, in mancanza di questi, agli orfani dei medesimi o figli dei menzionati mutilati e invalidi aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei che abbiano la qualità di profugo, si applicheranno le disposizioni contenute nelle leggi 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9) e 15 luglio 1950, n. 539 (art. 1), nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 (art. 13), regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 (art. 1), legge 26 luglio 1929, n. 1397 (art. 56), e regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 (art. 25), e nella legge 4 marzo 1952, n. 137.

Art. 8.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento seguito ed approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Sugli eventuali reclami, che i candidati dovranno presentare non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire a questo Ministero, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di comunicazione di tale invito, a pena di decadenza, i documenti sottoelencati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno inoltre documentare di aver titolo al beneficio stesso, qualora ciò non risulti da documenti presentati in precedenza.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nel secondo caso dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

4. Certificato scolastico debitamente legalizzato, ovvero, in mancanza, dichiarazione notarile legalizzata attestante che il candidato sa leggere e scrivere.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato medico, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che il candidato abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri la invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In tale certificato sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado d'invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa nominato, ed escludere, a suo giudizio insindacabile, quelli che non risultassero idonei all'impiego.

7. Copia o stralcio aggiornati dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata da L. 200, qualora il candidato abbia già adempiuto agli obblighi militari.

Lo stesso documento è tenuto a presentare chi non abbia ancora prestato servizio militare ma sia già stato dichiarato abile arruolato dal competente Consiglio di leva, oppure sia stato riformato successivamente alla presentazione alle armi.

Qualora il candidato non possa ottenere i predetti documenti entro il termine stabilito al primo comma del presente articolo, dovrà presentare una dichiarazione dell'autorità militare attestante che il rilascio di essi è in corso. La presentazione dei documenti stessi è, però, necessaria prima della nomina.

Chi sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva dovrà invece presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata da L. 100. Tale certificato, se rilasciato dal sindaco, dovrà essere legalizzato dal prefetto e contenere il visto di conferma del commissario di leva.

I candidati che non ancora siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, su carta bollata da L. 100, e legalizzato dal prefetto.

8. Gli impiegati statali civili di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non dipendenti da questo Ministero, dovranno produrre copia dello stato matricolare con marche da bollo da L. 200, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica attribuite nell'ultimo triennio e dell'eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del precedente art. 9 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 2 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti in carta bollata. Soltanto quelli dichiarati indigenti possono presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e medico, purchè sia esibito un attestato di indigenza rilasciato in carta libera dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, oppure sia fatta constare l'indigenza mediante citazione degli estremi di tale attestato sui documenti rilasciati in esenzione dal bollo.

Gli impiegati statali di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non appartenenti a questa Amministrazione potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 6 e 8 del precedente art. 9. Quelli appartenenti a questo Ministero sono tenuti a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 6.

Coloro che si trovino in servizio militare possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6 e 7 del precedente art. 9 un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare, purchè precisino, per i documenti presentati, l'autorità che li ha rilasciati e, per gli altri atti, gli uffici presso cui sono depositati. Essi hanno facoltà, altresì, di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti dal presente decreto, purchè tali documenti siano da questo Ministero riconosciuti idonei.

In deroga alle precedenti disposizioni, questa Amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorsi i quali, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti di piscicultore.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Saranno esentati dal servizio di prova coloro che vi abbiano diritto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale di piscicultore oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso all'infuori della spesa di viaggio dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1955
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 220. — PALADINI

(751)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2107650) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.